

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE	
DI MILANO	SEZIONE 10
riunita con l'intervento dei Signori:	
	Presidente
	Relatore
	Giudice
ha emesso la seguente SENTENZA	
- sul ricorso n. 6375/2018 depositato il 18/12/2018	
 avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682011003603297 avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682011041847566 avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682013000887835 avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682013017685394 avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682013018789244 2010 	5000 IRPEF-ALTRO 20 7000 IRPEF-ALTRO 20 7000 IRPEF-ALTRO 20
 avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682014002298633 avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682014011153608 avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682015000066622 avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682015005218013 avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682015011541042 avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682016000906349 contro: AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - MILANO 	3501 IRAP 2011 1501 IRAP 2010 3501 IVA-ALTRO 2011 9000 IRPEF-ALTRO 20
proposto dal ricorrente:	
difeso da: TOFFALI AVV. GIOVANNI VIA MALTA N. 10 25124 BRESCIA BS	

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 6375/2018

UDIENZA DEL

18/03/2019 ore 15:00

N° 1455/19

PRONUNCIATA IL:

18/03/19

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

01/04/19

Il Segretario

OGGETTO DELLA DOMANDA

Ricorso avverso cartelle di pagamento/ iscrizioni a ruolo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso , rappresentato e difeso come in atti, impugna gli estratti di ruolo e le cartelle presupposto in quanto asseritamente mai notificate. Chiede - previo accertamento della regolarità della notifica – l'annullamento degli atti impugnati.

Agenzia delle entrate-Riscossione non risulta costituita sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato come da documentazione in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio osserva che l'Ufficio - sebbene sia stato regolarmente notificato allo stesso il ricorso - non si è costituito e non ha assolto l'onere probatorio non avendo fornito la documentazione inerente la corretta notifica della cartella presupposto.

Ne consegue che le doglianze di parte debbano essere accolte in quanto il Collegio non è stato posto in condizione di sapere se le notifiche siano state tempestive.

Per la particolarità del contenzioso si ritiene di compensare le spese di giudizio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso il Milano il 18 marzo 2019

Il Relatore (Dott.)

Il Presidente (Dott.)